

SEGNALAZIONE 5 MARZO 2015
94/2015/I/COM

**SEGNALAZIONE AL GOVERNO E AL PARLAMENTO IN MERITO AI
SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA ED ALLA MOROSITÀ NEL SETTORE
IDRICO CON RIFERIMENTO AGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL
DISEGNO DI LEGGE “DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER
PROMUOVERE MISURE DI *GREEN ECONOMY* E PER IL CONTENIMENTO
DELL’USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI” (AS 1676)**

5 marzo 2015

1. Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), nell'esercizio dei suoi poteri di segnalazione (*ex* articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, 481), intende sottoporre al Parlamento ed al Governo, alcune considerazioni, che rivestono carattere di urgenza, in merito alle criticità emerse con la presentazione degli emendamenti e dei relativi subemendamenti al disegno di legge recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" – AS1676 (di seguito: DDL), attualmente all'esame, in seconda lettura, della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato.

Più in particolare, ci si riferisce alle proposte emendative riferite all'articolo 8 in materia di sistemi efficienti di utenza (SEU) ed all'articolo 44 con riferimento al tema della morosità nel servizio idrico integrato.

2. I sistemi efficienti di utenza

Con la memoria 11 dicembre 2014, 604/2014/I, l'Autorità ha già avuto modo di esprimere le proprie considerazioni in merito alle criticità emerse in relazione ai sistemi efficienti d'utenza, di cui si occupa il DDL all'esame di codesta Commissione.

L'Autorità ha ritenuto **non sostenibile la previsione dell'art. 8, come formulato nella versione originale, suggerendone la soppressione**, poiché l'articolo 8 del DDL, che modifica il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 eliminando il limite di 20 MW di potenza nominale complessivamente installata sullo stesso sito e introducendo ulteriori possibilità di titolarità degli impianti, estende la platea dei soggetti che godono delle esenzioni tariffarie derivanti dalla qualifica di SEU (Sistema Efficiente d'Utenza) e di SEESEU (Sistema Esistente Equiparato ai SEU). **Tale estensione, infatti, a parità di gettito necessario per la copertura degli oneri generali di sistema, comporterebbe un aggravio significativo di spesa per tutti gli altri clienti finali del settore elettrico.**

Con la presente segnalazione, l'Autorità rinnova le considerazioni già esposte in relazione ai SEU e ai SEESEU e **ribadisce di non ritenere opportuno dare seguito agli emendamenti finalizzati all'ampliamento della platea dei sistemi che possono rientrare nella definizione di SEU o di SEESEU** (e quindi nella platea dei soggetti beneficiari di esenzioni tariffarie).

Si rinvia, al riguardo, anche alle osservazioni formulate nella Segnalazione 348/2014/I/eel in relazione ai SEU, ai SEESEU e alle reti elettriche private. In essa, l'Autorità ha evidenziato l'opportunità che il Governo, nell'ambito delle proprie scelte di politica energetica, operi o dia indirizzi alla medesima Autorità ai fini di una completa e omogenea redistribuzione della copertura degli oneri generali di sistema, prevedendo (ove necessario) un'applicazione selettiva al fine di tenere conto delle diverse tipologie di clienti finali e non dei diversi assetti societari o configurazioni di rete. Con ciò verrebbe superata l'esigenza stessa di definire e continuare a modificare la definizione dei sistemi (SEU o SEESEU) per i quali si applicano esoneri tariffari.

Fermo restando quanto sopra esposto, e in particolare l'esigenza di una completa e omogenea redistribuzione della copertura degli oneri generali di sistema, nel seguito vengono riportate alcune considerazioni di dettaglio in merito agli emendamenti più critici presentati all'articolo 8.

Si reputa che la definizione di SEU non debba essere estesa, ammettendo la presenza di più clienti finali (si vedano in proposito gli emendamenti 8.6, 8.12 e 8.0.1), poiché, come già detto, ogni forma di estensione, a parità di gettito necessario per la copertura degli oneri generali di sistema, comporterebbe un aggravio significativo di spesa per tutti gli altri clienti finali del settore elettrico. Peraltro, in presenza di più clienti finali, non si avrebbe più un sistema d'utenza ma una vera e propria rete elettrica privata (ovvero un sistema di distribuzione chiuso di cui alla direttiva 2009/72/CE).

Si ritiene, inoltre, **non sostenibile l'introduzione dell'istituto di *Energy Share* nel decreto legislativo n. 115/08**, prevista dall'emendamento 8.15. In tal modo si configurerebbe un SEU fortemente esteso senza più vincoli territoriali, senza necessità di un collegamento privato diretto tra impianto di produzione e impianto di consumo nonché ammettendo una pluralità di clienti finali. Appare evidente che tale definizione verrebbe introdotta con

l'esclusiva finalità di non versare gli oneri generali di sistema e non con la finalità di condividere commercialmente l'energia elettrica prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento. Peraltro, la commercializzazione diretta dell'energia elettrica tra produttore e clienti finali (anche tra loro consorziati) è già attualmente consentita nell'ambito del libero mercato e senza che ciò comporti esoneri dal pagamento degli oneri generali di sistema.

Si evidenzia ancora che **risulterebbe superfluo esplicitare l'esclusione, dalla definizione di SEU, degli impianti ibridi**, degli impianti alimentati da rifiuti e degli impianti alimentati da combustibile solido secondario (al riguardo gli emendamenti 8.5, 8.6 e 8.22). Tali impianti sono, infatti, già attualmente esclusi in quanto l'attuale definizione di SEU di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 è limitata ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi ad alto rendimento (gli impianti ibridi rientrano solo se la produzione imputabile alle fonti non rinnovabili non supera il 5% della produzione totale, in coerenza con i decreti interministeriali con cui sono stati definiti gli strumenti di incentivazione). Si ritiene, altresì, **non opportuno abrogare l'articolo 24 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116**, (o parte di esso) in quanto tale articolo era stato introdotto con l'obiettivo di contenere l'aggravio di spesa che tutti gli altri clienti finali del settore elettrico (diversi da quelli rientranti nei SEU e nei SEESEU) avrebbero subito in corrispondenza dell'aumento della quantità di energia elettrica non soggetta al pagamento degli oneri generali di sistema (in proposito si vedano gli emendamenti 8.23 e 8.28).

Infine, si rileva che l'emendamento 8.0.2 intende, tra l'altro, modificare l'articolo 27, comma 4, della legge 23 luglio 1999, n. 99 (non il comma 5 come erroneamente indicato), prevedendo che il cosiddetto "Scambio sul posto altrove" (limitato ai Comuni fino a 20.000 abitanti e al Ministero della Difesa e nell'ambito del quale non è prevista la coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo) consenta l'esclusione dal pagamento degli oneri di rete e di sistema su tutta l'energia elettrica oggetto di scambio. **Tale disposizione aumenterebbe la quantità di energia elettrica non soggetta al pagamento di tali oneri e, pertanto, a parità di gettito necessario per la copertura degli oneri generali di sistema, comporterebbe un aggravio di spesa per tutti gli altri clienti finali del settore**

elettrico. Per questo motivo si ritiene che anche questa parte dell'emendamento debba essere espunta.

Sarà necessario, tuttavia, procedere ad un accurato approfondimento, al fine di verificare eventuali profili di incompatibilità della disposizione in esame con la normativa europea.

3. Morosità nel settore idrico

Con riferimento all'emendamento 44.0.100, che prevede che questa Autorità, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotti direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi, si precisa quanto segue.

L'Autorità - come già sottolineato nel corso dell'audizione del 16 dicembre 2014 avanti alla 13^a Commissione del Senato - accoglie con favore la presentazione dell'emendamento in parola da parte del Relatore, volta a introdurre una disciplina legislativa, ad oggi mancante, in relazione al tema della morosità nel settore idrico.

Si segnala tuttavia, con riferimento ad alcuni aspetti di dettaglio della norma, che **appare opportuno limitare la garanzia del quantitativo di acqua, necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi , agli utenti che risultino in condizioni di documentato disagio economico.**

Ciò in quanto, da una parte, la normativa primaria di riferimento non definisce il novero dei clienti che, per ragioni di carattere sociale, non possono essere disalimentati neppure in caso di perdurante morosità; dall'altra, non sono ad oggi previsti fondi pubblici per finanziare il beneficio della non disalimentabilità, il cui costo viene dunque interamente posto in capo alle tariffe del sistema idrico integrato per ciascun territorio.

Ne deriva che, se si estendesse anche agli utenti in condizioni economiche agiate la possibilità di accedere gratuitamente ad un quantitativo minimo di acqua – come l'emendamento sembrerebbe prevedere - si genererebbero rilevanti costi che finirebbero per essere posti sulla generalità degli utenti del SII, comprese le famiglie in condizioni economiche disagiate, creando una sorta di perequazione al contrario tra utenti agiati e utenti non agiati.

Si suggerisce dunque di eliminare dal testo l'espressione "minimo vitale" con riferimento al quantitativo di acqua e di inserire al termine del comma 1, le parole "*in condizione di documentato disagio economico*".